

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE Ufficio C4

VISTO il R.D.L. 2 novembre 1933, n.1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n.367 ed i relativo Regolamento di esecuzione approvato con il R.D. 20 luglio 1934, n.1303;

VISTI la legge 21 marzo 1958, n.327, la legge 2 febbraio 1973, n.7, la legge 1 ottobre 1985 n.539 ed il D.M. 23 dicembre 1985, concernenti la disciplina di gas di petrolio liquefatti;

VISTA la legge 10 marzo 1986, n.61, così come modificata dall'art.19 della legge 9 gennaio 1991, n.9, e il D.Lgs. 31 gennaio 2001, n.22, concernenti la disciplina delle scorie di riserva di prodotti petroliferi;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203 recante norme in materia di qualità cell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industria, ed i D.P.R. 25 luglio 1991, contenente modifiche di indirizzo e coordinamento in materia di errission poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico;

VISTO in particolare l'art.3 del citato D.P.R. 25 luglio 1991, secondo cui le emissioni diffusi provenienti da depositi di oli minerali, ivi compresi i gas liquefatti, di cui all'art.3 comma 8; ce D.M. Ambiente 12 luglio 1990, sono autorizzate per effetto del D.P.R. medesimo;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n.9;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;

VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n.420;

VISTO il D.L. 8 agosto 1994, n.490 e successive modificazioni;

VISTO il D.M. 10225 del 12 febbraio 1972 con il quale è stato concesso alla ETTLENSARDA S.p.A. di installare un deposito costiero di oli minerali e g.p.l. per uso industriale, nel Corpune d Capoterra (CA);

Atto trascritto nel Registro Generale degli Atti dell' EniChem S.p.A. - Stabilimento di Cagliari al Numero in data firma 146 22/02/2002

RP RP

porcons region 2000-1925 c. 200 000). Ministery dell'Industria del Conmercio dell'Arigianate seguito nota n

Parce

VISTO il D.M. 10703 del 9 novembre 1974 con il quale la concessione relativa al predetto deposito è stata intestata a nome della RUMIANCA SUD S.p.A. e detta Società è stata autorizzata a trasferire il deposito in parola nel Comune di Assemini (CA);

VISTA la ministeriale n.702908 del 24 novembre 1993 con la quale la concessione del deposite è stata intestata a nome della ENICHEM S.p.A.

VISTO il D.M. 16744 del 4 maggio 2000, rettificato dal D.M. 16763 del 3 luglio 2000, con cui è stata rinnovata la concessione del deposito in questione sino al 12 febbraio 2012;

VISTO il D.M. 10675 del 24 luglio 1974 con il quale la Società ETILENSARDA S.p.A. (poi volturato con D.M. 11352 del 22 giugno 1977 a nome della Rumianca Sud S.p.A.) e suta autorizzata ad installare, nello stesso recinto fiscale del deposito di cui al D.M. 16744 già citato, uno stabilimento per la lavorazione di 1.300.000 t/a di oli leggeri e medi ed un parco serbato, per prodotti petroliferi;

VISTE le istanze del 24 marzo 1982 e del 18 novembre 1983 con la quale la S.I.L. - Società Idrocarburi Laziali S.p.A. -, cui nel frattempo era stata trasferita la titolarità dello statilimento ci cui sopra, chiedeva, tra l'altro, la sospensione del D.M. 10675 per quanto riguarda la lavorazione di 1.300.000 t/a di oli leggeri e medi del petrolio e di parte dei serbatoi;

CONSIDERATO che:

- con arto di conferimento del 28 settembre 1984, a rogito Dr. Luigi Maniga, notato in Bassari, rep. 19113, la S.I.L. S.p.A. ha ceduto gli impianti ed il deposito in questione alla ENICHEM POLIMERI S.p.A.;
- con atto del 30 settembre 1986, a rogito Dr. Giovanni Andreottola, notaio in Milant, rep. 302050, la ENICHEM POLIMERI S.p.A. ha conferito alla ENICHEM BASE S.p.A. gli impiatti ed il deposito in questione;
- con atto del 16 ottobre 1987 a rogito Dr. Giovanni Andreottola, notaic in Milano, rep. 309729/13651 la ENICHEM BASE S.p.A. è stata fusa per incorporazione nella ENICHEM ANIC S.p.A.;
- con atto del 31 luglio 1990 a rogito Dr. Giovanni Andreottola, notaio in Milaro, rep. 341323/15019 la ENICHEM ANIC S.p.A. è stata fusa per incorporazione nella ENIMONI ANIC S.r.l.;
- con atto del 31 ottobre 1990 a rogito Dr. Giovanni Andreottola, notaio in Milano, rep. 343439/15126 la ENIMONT ANIC S.r.l. veniva conferita alla AUSIDET S.r.l.;
- con atto del 23 ottobre 1990 a rogito Dr. Ciro De Vincenzo, notaio in Milano, rep.4722/2356 la AUSIDET S.r.l. variava denominazione sociale in ENIMONT ANIC S.r.l.;
- con atto del 27 giugno 1991, a rogito Dr. Ciro De Vincenzo, notaio in Milano, rep. 52955/3181, la ENIMONT ANIC S.r.l. variava la propria denominazione sociale in ENICHEM ANIC S.r.l.
- con atto del 9 luglio 1993 a rogito Dr. Giovanni Andreottola, notaio ir. Milaro, tep. 365752/16339 la ENICHEM ANIC S.r.l. veniva fusa per incorporazione nella ENICHEM S.p. A.:

VISTA la domanda in data 24 luglio 2000, con la quale la Società ENICHEM S.D.A. ha chiesto di essere autorizzata ad unificare il deposito costiero di oli minerali e g.p.l., sito in Assemiri (CA), di cui è concessionaria in forza del D.M. 16744 (rettificato dal D.M. 16763 del 3 luglio 2000) con parte dei serbatoi e delle relative tubazioni di collegamento, facenti parte dell'adiacente deposito di oli minerali, g.p.l. e prodotti chimici, previsti dal D.M. 10675 citato nelle premesse, e inserito peraltro nello stesso recinto fiscale;



VISTA la nota n.79.01 del 18 giugno 2001, con la quale l'Agenzia delle Dogane ha espresso il proprio parere favorevole al riguardo;

3

VISTA la nota DEM2 B1535 del 5 ottobre 2001 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso il proprio parere favorevole al riguardo;

RITENUTA l'opportunità di accogliere l'istanza;

DECRETA:

ART.1 - La Società ENICHEM S.p.A. è autorizzata ad unificare il proprio deposito costiero di oli minerali e g.p.l. sito in Assemini (CA) con parte dei serbatoi e delle relative tubazioni di collegamento, facenti parte dell'adiacente deposito di oli minerali, g.p.l. e prodotti e timici, previsti dal D.M. 10675 del 24 luglio 1974.

Ad unificazione avvenuta, il deposito avrà la seguente costituzione:

reparto oli minerali:

```
n.3 serb. met. f.t. da mc. 50.000 = \text{mc}. 150.000 \text{ per virgin nafta}
n.1 serb. met. f.t. da mc. 31.000 = mc.
                                           31.000 per olio combustibile
                                              440 per olio di recupero
n.2 serb. met. f.t. da mc.
                           220 =
                                    mc.
n.1 serb. met. f.t. da mc. 3.000 =
                                    mc.
                                            3.000 per acqua di zavorra
n.2 serb. met. f.t. da mc. 1.500 =
                                            3.000 per acqua di zavorra
                                    mc.
n.1 serb. met. f.t. da mc. 31.000 = mc.
                                           31.000 per acqua di zavorra
                                               50 per olio combustibile
n.l serb. cil.
                 da mc.
                             50 = mc
                                     mc. 218.490
                    TOTALE
```

reparto g.p.l.:

```
n.1 serb. sferico da mc. 2000 = mc. 2000 per g.p.l.
                             = mc. 4.000 per propilene
n.2 serb. sferici da mc. 2000
                                mc. 3.000 per propilene
n.2 serb. sferici da mc. 1.500 =
n.3 serb. sferici da mc. 2.000 =
                                mc. 6.000 per butene
n.3 serb. sferici da mc. 2.000 =
                                mc. 6.000 per etilene
n.1 serb. cil. da mc. 220
                                       220 per propilene
                                mc.
n.1 serb. cil. da mc. 220
                                       220 per butene
                                m¢.
                                mc. 21.440
                  TOTALE
```

All'interno del deposito esiste anche una stazione di evaporazione di g.p.l.

Si precisa, inoltre, che all'interno del deposito sono presenti i seguenti serbatoi contenenti prodotti chimici:

```
n.3 serb. sfer. da mc. 2.000 = mc. 6.000 per ammoniaca

n.2 serb. cil. da mc. 15.000 = mc. 30.000 per acqua antincendio

n.2 serb. cil. da mc. 3.000 = mc. 6.000 per acqua antincendio

m.4 serb. cil. da mc. 6.000 = mc. 24.000 per residui lav.ne dicloroetano

n.1 serb. cil. da mc. 3.000 = mc. 3.000 per residui lav.ne dicloroetano

m.1 serb. cil. da mc. 6.000 = mc. 6.000 per residui lav.ne dicloroetano

mc. 6.000 per acqua antincendio

mc. 24.000 per acqua antincendio

mc. 24.000 per residui lav.ne dicloroetano

mc. 6.000 per acqua antincendio

mc. 6.000 per residui lav.ne dicloroetano

mc. 6.000 per residui lav.ne dicloroetano
```

ω / ·..

```
n.1 serb. cil. da mc. 2.000
                                  = mc. 2.000 per percloroetilene
n.1 serb. cil. da mc. 2.000
                                  = mc. 2.000 per dicloroetano
n.1 serb. cil. da mc.500
                                           500 per acido sol forico
                                    mc.
n.1 serb. cil. da mc.500
                                           500 per acqua sodata
                                    mc.
n.2 serb. cil. da mc. 3.000
                                  = mc. 6.000 per soda caustica soluzione
n.2 serb. cil. da mc. 50
                                  = mc, ·100 per acqua demi
                  TOTALE
                                  = mc.86.100
```

Sono inoltre comprese le seguenti tubazioni di collegamento:

```
- al pontile a mare:
n.1 da 12" per prodotti petroliferi cat.A
n.1 da 24" per olio combustibile
n.1 da 12" per prodotti chimici da cat.A
n.1 da 16" per acque di zavorra
n.1 da 20" per virgin nafta
n.1 da 10", con inserita una linea da 3" per la ricezione dell'etilene
n.1 tub. da 8" per g.p.l.
n.1 tub. da 8" per acque reflue
n.1 tub. da 8" per ammoniaca
n.1 tub. da 8" per acrilonitrile
n.1 tub. da 3" per vapori ACN
n.1 tub. da 8" per percloroetilene
n.1 tub. da 8" per tricloroetilene
n.1 tub. da 14" per acqua grezza
n.1 tub. da 10" per soda caustica soluzione
n.1 tub. da 12" dicloroetano
n.1 tub. da 4" per butene
n.2 tub. da 3" per acqua
n.1 tub. da 16" per acqua antincendio
n.1 tub. da 8" per propilene chimico
```

- agli impianti di lavorazione dello stabilimento di Assemini Sud e Nord:
- n.1 tub. da 6" per (butene) acque di zavorra
- n.1 tub. da 4" per solfato ammonico
- n.1 tub. da 16"/14" per acqua pozzi
- n.1 tub. da 8" per g.p.l.
- n.1 tub. da 4" per ammoniaca
- n.1 tub. da 4" per acrilonitrile
- n.1 tub. da 4" per cloroetilene
- n.1 tub. da 4" per tricloroetilene
- n.1 tub. da 6" per soda caustica in soluzione
- n.1 tub. da 12" per etilene gas
- n.l tub. da 4" per dicloroetano
- n.1 tub. da 6" per dicloroetano
- n.1 tub. da 6" per aria compressa
- n.1 tub. da 4" per acqua demineralizzata
- n.1 tub. da 4" per aria strumenti
- n.1 tub. da 6" per azoto
- n.1 tub. da 4" per g.p.l.
- n.1 tub. da 4" per propilene



- ai serbatoi di cui al D.M. 16774 del 4 maggio 2000:

n.1 tub. da 1 e1\2" per aria strumenti

n.1 tub. da 2" per acqua grezza

n.1 tub. da 3" per condensa

n.1 tub. da 8" per vapore

n.1 tub. da 1" per acqua potabile

n.1 tub. da 1 e 1\2 per azoto

ART.2 - Alla Società è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione il deposito.

ART.3 – La Società, per quanto concerne l'obbligo delle scorte di riserva di prodotti petroliferi è tenuta ad osservare le disposizioni stabilite dalla legge 10 marzo 1986, n.61, è dal D.L.gs. 31 gennaio 2001, n.22, citati nelle premesse e successive modificazioni.

Eventuali variazioni dovranno essere autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie.

ART.4 - Il termine della concessione per l'esercizio del deposito resta fissate al 12 febbraic 2012.

ART.5 - La Società, ai sensi dell'art.11 del D.P.R. 18 aprile 1994, n.420, non potrà inizzant l'esercizio dei nuovi impianti prima del collaudo o della verifica definitiva degli stessi da parte di un'apposita Commissione.

Tale Commissione sarà costituita da un funzionario tecnico ed uno amministrativo, di qui une con funzioni di Presidente, della Direzione Generale dell'Energia e delle Risonse Minerarie del Ministero delle Attività Produttive, e da un funzionario tecnico o amministrativo del 'Agenzia de le Dogane.

A giudizio della D.G.E.R.M. del Ministero delle Attività Produttive. l'anzidetta Commussione potrà essere integrata da un altro funzionario tecnico o amministrativo della stessa Direzione.

Alle operazioni di verifica presenzieranno rappresentanti della Società concessionaria. all'appre designati.

La richiesta di verifica dovrà essere inoltrata dalla Società al Ministero delle Attività Produttive-Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie.

Ove necessario l'effettuazione del collaudo o della verifica di cui al primo comma del presente articolo potrà essere delegata ad una Commissione locale costitutita dal Capo dell'Ufficio Tecnico Finanziario, competente per territorio, o da un suo rappresentante e da un funzioniuro tecnico oc amministrativo del Ministero delle Attività Produttive.

Per quanto riguarda gli interessi marittimi e la sicurezza, il collaudo sarà effettuato dalla Commissione prevista dall'art.48 del Regolamento per l'esecuzione del codice di Navigazione approvato con il D.P.R. 15 febbraio 1952, n.358 e successive modificazioni.

ART.6- Qualora alla Commissione di verifica risulti che la Società concessionaria non abbia adempiuto agli obblighi imposti dal presente decreto, può imporre un termine per l'aceguamento.

In caso di inadempienza alle prescrizioni della predetta Commissione, l'autorizzazione di cui a precedente articolo 1 potrà essere revocata.

Direzione Senarale dell'Energia

(MINNI) FORM, 2000-1828 (5 30 000) Maistero dell'Industria del Commarcio dell'Arigaianato segunto nota n.

ART. 7 - Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonchè quelli derivanti dalla vigente normativa in materia ed in particolare l'obbligo di non usare macchinari ed impianti che possano produrre emissioni inquinanti ai sensi del D.P.R. n.203/88, diverse da quelle consentite in via generalizzata dal D.P.R. 25 luglio 1991.

Roma, 1 1 FEB. 2002

IL DIRETTORE GENERALE :
Ing. Tullio Maria Faneli

Julho H Fouth

Direzione Generale dell'Edition delle fisorse minerarie

(1814) 1814 1800-1815 (c. 200,000) Ministero dell'Industria del Connaerio dell'Arignando seguito nota n.

MODULARIO I.CA - 60



RETTFICA

₩16763

Ministero dell'Industria del Commerció

DIREZIONE GENERALE DELL'EMERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

VISTO il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con il R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;

VISTI la legge 21 marzo 1958, n.327, la legge 2 febbraio 1973, n.7, la legge 1 outobre 1985, n.539 ed il D.M. 23 dicembre 1985, concernenti la disciplina di gas di petrolio liquefatti.

VISTA la legge 10 marzo 1986, n.61 e successive modificazione ed integrazioni, concernenti la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi;

VISTA la legge 24 maggio 1988, n.203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali e il D.P.R. 25 luglio 1991, contenente modifiche di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n.9;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;

VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n.420;

VISTO il D.L. 8 agosto 1994, n.490;

VISTO il D.M. 10225 del 12 febbraio 1972 con il quale è stato concesso alla ETILENSARDA S.p.A. di installare un deposito costiero di oli minerali e g.p.l., per uso industriale, nel Comune di Capoterra (CA);

VISTO il D.M. 10703 del 9 novembre 1974 con il quale la concessione relativa al predetto deposito è stata intestata a nome della RUMIANCA SUD S.p.A. e detta Società è stata autorizzata a trasferire il deposito in parola nel Comune di Assemini (CA);

VISTO il D.M.13373 del 1 dicembre 1984 con il quale la concessione del deposito in questione è stata intestata a nome della S.I.L. - Società Idrocarburi Laziali - S.p.A.;

VISTA la ministeriale n.690192 del 13 febbraio 1992 con la quale la concessione del deposito è stata intestata a nome della ENICHEM ANIC S.r.l.;



STITUTO POURANTO E TECEN DELLO STATO S Meridera dell'Addistrici del Commorci de dell'Atiquanatisequito nota no

VISTO il D.M. 16744 del 4 maggio 2000 con il quale la validità della concessione relativa all'esercizio del deposito in parola è stata rinnovata sino al 12 febbraio 2012;

RITENUTA la necessità di rettificare il decreto in parola;

DECRETA:

ARTICOLO UNICO

La capacità del deposito di cui all'art.2 del D.M. 16744 del 4 maggio 2000 anzichè da un serbatoio da mc.31.000 per g.p.l. è costituita da un serbatoio da mc.31.000 per olio combustibile.

Inoltre la costituzione del deposito in questione comprende anche una stazione di evaporazione del g.p.l.

- minerarie

Roma, = 3 LUG 2000

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Umberto La Monica